



TRIBUNALE DI TARANTO

II sezione civile

Il G.U. esaminati gli atti del proc. n. 000/XVI R.G. e sciogliendo la riserva;

OSSERVA

1. Si ammettono tutti i documenti depositati dalle parti entro il termine di cui all'art. 183 co. VI, c.p.c., come pure la motivazione della sentenza della Corte di Appello (la cui produzione è ammissibile, in quanto documento formato successivamente allo spirare del predetto termine e rilevante), ma si provvederà sulle ulteriori richieste istruttorie, solo all'esito dell'eventuale prosieguo del giudizio, ritenendosi che le parti ben possano pervenire ad un accordo conciliativo, tenuto conto altresì dei benefici dello stesso, a fronte dell'alea insita nel giudizio (e nei successivi gradi) e del tempo lunghissimo trascorso dalla data di stipula del contratto (che dovrebbe responsabilmente portare ad una definizione della questione) e della possibilità, allo stato odierno degli atti, di raggiungere un risultato conveniente per tutte le parti.

2. Trattandosi, specialmente quanto al convenuto Comune di MALAGA, di amministrazione pubblica (ma analogo discorso vale per la SEMPRONIA S.r.l., ma di fatto soggetto con finalità pubblicistiche e, quindi, di rilevanza pubblica), si rammenta che, laddove ciò dovesse essere utile per pervenire ad un accordo conciliativo, non vi sono ostacoli a che i rispettivi funzionari delegati possano gestire la procedura di conciliazione (ed anche eventualmente quella di mediazione delegata) e, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, concludere un accordo. Ricorrendone i presupposti, anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali per l'attuazione dei procedimenti di mediazione di cui al d.l.vo 4.3.2010, n. 28, recante "*Attuazione dell'art. 60 della l. n. 69/2009 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*" circolare DFP 33633 10/8/2012 n. 9/2012 per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.l.vo n. 165/2001.

3. Vale altresì sottolineare che l'eventuale deprecata scelta di una condotta immotivatamente agnostica e deresponsabilizzata dell'amministrazione pubblica (e della SEMPRONIA srl) potrebbe esporre a danno erariale, sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo *sulla proposta del*

giudice e/o dell'invio in mediazione, comparativamente valutato rispetto al contenuto della sentenza. Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti (Corte dei Conti).

4. Nell'ipotesi in cui taluna delle parti non sia disponibile ad aderire all'accordo, ne dovrà essere esposto a verbale il motivo in modo specifico, in modo da consentire al giudice di regolare, con la sentenza, le posizioni delle parti secondo giustizia (che potrebbero equivalere a sanzionare la irragionevolezza del rifiuto ed il pregiudizievole disinteresse del rifiuto, traendone le debite conclusioni a mente dell'art. 91, comma I, seconda parte (*"...se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c."*) e a mente dell'art. 96, comma III, c.p.c., nonché delle altre norme in materia di A.D.R., come previste dalla legge e sviluppate dalla giurisprudenza.

5. Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 *bis* c.p.c. debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale), tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla ulteriormente ed autonomamente.

6. Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall'ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all'interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

7. Alle parti si assegna termine sino alla data della udienza di rinvio.

8. Vanno, ancora, avvertite le parti che la proposta del giudice che segue (e che fa parte integrante della presente ordinanza) è permeata da un contenuto di equità e che oltre a ciò l'esito dell'ulteriore corso della causa, laddove mancasse l'accordo, non consente a ciascuna delle parti di considerare definitivamente stabilizzati, nel bene e nel male, i suoi contenuti.

9. Viene infine fissata un'udienza alla quale, in caso di accordo, le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, firseranno a verbale in quella sede, le loro posizioni al riguardo, salva la possibilità per il giudice di ordinare la mediazione delegata.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta ex art. 185 bis c.p.c. in calce.

RINVIA all'udienza del XX.XII.XX per quanto di ragione.

Taranto, XX.VII.XX.

Il G.U.

YYYY

PROPOSTA FORMULATA DA GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 185 BIS C.P.C.

Il Giudice, esaminati gli atti di causa;

considerato che:

-nulla osta alla stipula tra la SEMPRONIA S.r.l. e il civico ente dell'apposita convenzione per la gestione, valorizzazione e rivendita dei beni immobili trasferiti con contratto del XX.V.XVI, alla luce della attuale assenza di misure interdittive in capo alla parte attrici (tenuto conto delle statuizioni del giudice di secondo grado, e del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado);

-a prescindere dalle giustificazioni che hanno indotto la parte convenuta a non stipulare la convenzione attuativa, evidenti sono i benefici della stipula della stessa sia per l'attrice (che comunque ha beneficiato di un prezzo di cessione minore a quello corrispondente all'85% della valutazione degli enti competenti, ed appare aver riscosso i canoni di locazione, relativi agli immobili, ancora non trasferiti in suo favore, posto che il contratto è sottoposto a condizione sospensiva) che per la convenuta (realizzazione delle finalità pubbliche della cartolarizzazione e non dovuta restituzione della somma effettivamente incamerata di euro 15.000.000, nonostante l'inefficacia del contratto);

-appare equo riconoscere a parte attrice un somma, per il tempo trascorso in assenza della convenzione attuativa, corrispondente ad euro 2.500.000, tenuto conto dell'inerzia nel periodo XVI-XIX (poi i giudizi civili e penali intercorsi hanno fatto venire meno la disponibilità dell'ente), nonché comunque del vantaggio economico di parte attrice, costituito dall'introito dei canoni di locazione;

PROPONE

La immediata conclusione della convenzione accessoria, secondo i criteri delle delibere della g.m. del XII e XIII, entro il termine del XX.III.XXI.

In mancanza, restituzione immediata del prezzo e rilascio degli immobili entro lo stesso termine.

In entrambi i casi, pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 2.500.000,00, mediante rateazione in almeno 5 anni.

Rinuncia all'azione ed agli atti del giudizio.

Rinuncia di tutte le domande, anche riconvenzionali.

Rinvia all'udienza del XX.XII.XX .

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Taranto, XX.VII.XX.

Il G.U.

YYYY